



**PIER LUIGI GIANNACHI**  
*Dott. Commercialista*  
*Revisore Contabile*

Via Coriolano n.3  
73022 - Corigliano d'Otranto (LE)  
Via Indipendenza, 28  
73024 Maglie (LE)  
Tel. 0836 320026  
Cell. 368 574236  
E-mail: [studio.giannachi@libero.it](mailto:studio.giannachi@libero.it)  
[www.studiogiannachi.it](http://www.studiogiannachi.it)



Corigliano d'Otranto

## **Circolare n.16/2011** **Liti minori**

L'art. 39, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, ha introdotto la possibilità di definire le controversie instaurate con l'Agenzia delle Entrate avverso atti impositivi di valore non superiore a 20.000 euro pendenti al 1° maggio 2011 dinanzi alle Commissioni tributarie o alla Corte di cassazione.

Per beneficiare della predetta definizione agevolata è necessario provvedere, entro e non oltre il 30 novembre 2011, al pagamento delle somme determinate ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e presentare in via telematica la relativa domanda di definizione entro il 2 aprile 2012.

Non rientrano nella definizione agevolata delle liti pendenti:

- Le cause relative al rifiuto espresso o tacito alla restituzione dei tributi;
- Le cause sugli avvisi di liquidazione e i ruoli, eccetto i casi in cui tali atti assolvano anche a funzione impositiva;
- Le liti sull'omesso versamento dei tributi e quelle collegate a condoni precedenti.

### QUANTO COSTA DEFINIRE UNA LITE?

- € 150,00 se il valore della lite non supera € 2.000,00.
- Il 30% del valore della lite in assenza di pronuncia.
- Il 10% del valore della lite nel caso di provvisorio esito favorevole al contribuente.
- Il 50% del valore della lite nel caso di provvisorio esito sfavorevole al contribuente.
- In caso di soccombenza parziale trovano applicazione *pro-quota* sia la percentuale del 10% che quella del 50%.

### COME SI FA A DEFINIRE UNA LITE?

- Pagando con Modello F24 l'importo dovuto **entro il 30 novembre 2011** utilizzando il codice tributo 8082. Si possono scomputare gli importi pagati in pendenza di giudizio. Sono esclusi sia la compensazione di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997 sia il pagamento rateale.
- Presentando **entro il 02 aprile 2012** in via telematica, anche attraverso i nostri *frontoffice*, la domanda di definizione approvata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 settembre 2011 reperibile sul sito *internet*.

Disponibili per ulteriori informazioni e ausilio in merito.

Corigliano d'Otranto, 02 novembre 2011

Pier Luigi Giannachi